

1. La decadenza, la limitazione e la sospensione della responsabilità genitoriale

La decadenza della responsabilità genitoriale può essere pronunciata ai sensi dell'articolo 330 del codice civile dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La medesima autorità può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, quando siano cessate le ragioni iniziali e sia escluso ogni pericolo di arrecare pregiudizi nei confronti del figlio.

Qualora il comportamento del genitore non sia tale da comportare la pronuncia di decadenza, ma appare comune pregiudizievole per il figlio, l'articolo 333 del codice civile prevede che il giudice possa adottare i provvedimenti convenienti e possa anche disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore. Si tratta di provvedimenti aventi un contenuto variabile che possono determinare limitazioni più o meno ampie della responsabilità genitoriale. In ogni caso si tratta di provvedimenti temporanei, in quanto possono essere revocati dal giudice in qualsiasi momento.

La perdita della responsabilità genitoriale può anche derivare *ex lege*, come pena accessoria rispetto ad una sentenza di condanna penale. Gli articoli 32 e 34 del codice penale stabiliscono che la legge determina i casi nei quali alla condanna deriva la decadenza della responsabilità genitoriale, non lasciando pertanto alcun margine di discrezionalità al giudice.

Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale *ex* articolo 330 del codice civile o di decadenza quale pena accessoria ad una condanna penale *ex* articolo 32 del codice penale, la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio potrà essere formulata autonomamente dall'altro genitore, senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione.

Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, trattandosi di atti a contenuto indeterminato, occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale.

2. La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento esclusivo

La L. n. 54/2006 ha introdotto la regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in presenza di crisi della coppia genitoriale e dell'impossibilità di proseguire la convivenza. Tuttavia, in determinati casi, il giudice può ritenere che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore e disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

L'articolo 337-*quater* del codice civile dispone che *“Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”*.

In sostanza l'affido esclusivo determina solo una diversa distribuzione dell'esercizio della responsabilità, non intaccandone la titolarità, che resta in capo ad entrambi i genitori.

Nell'affidamento monogenitoriale l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è richiesto solo per le scelte di maggiore interesse per i figli, fra cui rientra la decisione circa la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio, così come affermato dal Ministero dell'interno nella circolare n. 7/1993.

In presenza di una richiesta di documento d'identità con validità per l'espatrio nel caso di minore affidato in via esclusiva ad uno dei genitori occorre sempre richiedere l'assenso di entrambi i genitori. Qualora non fosse possibile ottenere l'assenso del genitore non affidatario, si rende necessario acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare.

Tale conclusione trova conferma nella circolare del Ministero dell'interno n. 7/2012, nella quale si richiama un parere del Ministero della giustizia reso in riferimento al rilascio del passaporto, per cui, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli conviventi o affidati ad uno solo dei genitori, ottenere l'assenso di entrambi i genitori. Il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all'espatrio (articolo 16 della Costituzione) si pone il limite della tutela dei minori (articolo 30 della Costituzione) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.

3. La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento rafforzato o super-esclusivo

Si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale, nel quale il giudice oltre a disporre l'affidamento esclusivo, attribuisce al genitore affidatario anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.

La fonte che consente l'affidamento super-esclusivo è da ricercarsi nell'articolo 337-*quater* del codice civile e in particolare nell'inciso *“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”*. Tale norma conferma che il giudice può derogare al regime di affidamento esclusivo e determinare una modalità di affidamento ancora più stringente, estromettendo praticamente il genitore non affidatario

anche dalle scelte di maggior interesse per il figlio. Il genitore non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale, pur perdendone di fatto l'esercizio, e conserva il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice *“quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”*. In sostanza si assiste ad un differimento temporale dell'intervento del genitore sulle questioni più rilevanti: non più al momento di assumere la decisione, ma successivamente in funzione di vigilanza e di controllo sulle scelte operate dal genitore affidatario, con la possibilità di attivare lo scrutinio giudiziale qualora ritenga tali decisioni contrarie all'interesse del figlio.

In un tale contesto la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che *“la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”* (ordinanza del Tribunale di Milano, sz.IX, 20/03/2014).

Come comportarsi in questi casi nel caso di richiesta del documento valido per l'espatrio da parte del solo genitore affidatario?

La risposta non è semplice e non può prescindere da un'analisi accurata del provvedimento del giudice che ha disposto l'affidamento super-esclusivo, in considerazione proprio della duttilità di tale istituto. Nell'affidamento super-esclusivo infatti il giudice può disporre:

1. che il genitore affidatario possa adottare autonomamente solo le decisioni di maggior interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che vengono appositamente indicate nel provvedimento;
2. che il genitore affidatario possa adottare autonomamente tutte le decisioni di maggior interesse del minore.

Nel primo caso si ritiene che, se il provvedimento non contiene un'indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per l'espatrio, occorra necessariamente acquisire l'assenso del genitore non affidatario o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.

Nel secondo caso invece si ritiene che il giudice abbia voluto concentrare ogni aspetto decisionale in capo al genitore affidatario, estromettendo completamente l'altro genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale, pur conservandone la titolarità. In tale caso si ritiene sufficiente acquisire l'assenso del genitore affidatario.

Si tratta comunque di decisioni che dovranno essere assunte una volta che sia stato possibile valutare nel dettaglio il provvedimento del giudice.

4. La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento familiare

L'articolo 2 della legge n. 184/1983 ha previsto che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l'affidamento ad una famiglia, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Gli affidatari hanno l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente agli ordinari rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie.

Nel caso di richiesta della carta d'identità con validità per l'espatrio occorre acquisire l'assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l'assenso da parte dei soggetti affidatari a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 1185/1967. In mancanza di uno degli assensi prescritti si rende necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. In ogni caso è importante prendere visione e analizzare il provvedimento di affidamento in modo da individuare chiaramente le diverse figure, le relative competenze e le eventuali prescrizioni.

5. La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo

L'articolo 19 della L. n. 184/1983 prevede che durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale e il tribunale per i minorenni nomina un tutore, oltre ad adottare gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Lo stato di adottabilità cessa in seguito all'adozione o per il raggiungimento della maggiore età.

Fin quando il minore è in stato di adottabilità e anche nel periodo di affidamento preadottivo, la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l'assenso da parte dei soggetti affidatari; in mancanza si rende necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

6. La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore adottato in casi particolari

L'articolo 44 della L. n. 184/1983 prevede, accanto all'adozione "*legittimante*", quattro tipologie di adozioni in casi particolari, applicabili nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:

- l'adozione da parte di parenti fino al sesto grado o di persone legate da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- l'adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- l'adozione del minore portatore di handicap, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- l'adozione per impossibilità di affidamento prea-dottivo.

Il successivo articolo 48 dispone che se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'effetto più rilevante dell'adozione in casi particolari è l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo all'adottante, il quale assume nei confronti del minore gli obblighi di cui all'articolo 147 del codice civile (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale).

L'articolo 50 prevede che nel caso in cui venga meno la responsabilità genitoriale da parte dell'adottante, il genitore biologico può riprenderne l'esercizio solo previa specifica autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni.

Dal combinato disposto degli articoli 48 e 50 del d.lgs. n. 184/1983 emerge che il genitore "biologico" perde l'esercizio della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per il caso in cui sia coniugato con l'adottante. Tale assunto è compatibile con il principio per cui, nel disciplinare tale istituto che comporta il mantenimento del legame fra l'adottato e la famiglia di origine, il legislatore ha inteso concentrare l'esercizio della responsabilità in capo alla coppia coniugata, evitando eventuali conflitti tra il genitore adottivo ed il genitore biologico.

In questo caso la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio dovrà essere effettuata dai due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (quindi dall'adottante e dal genitore coniugato con l'adottante), non essendo richiesto l'assenso da parte dell'altro genitore.

7. L'assenza o l'interdizione di uno dei genitori

L'articolo 317 del codice civile dispone che *"nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro"*. In presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerta l'esistenza di uno di tali adempimenti, ferma restando la titolarità congiunta della responsabilità genitoriale, l'esercizio si viene a concentrare in capo ad uno solo dei genitori.

Nel caso in cui sia esibita una sentenza passata in giudicato con la quale è dichiarata l'assenza del genitore, la richiesta della carta d'identità con validità per l'espatrio può essere avanzata autonomamente dal genitore presente.

L'incapacità all'esercizio della responsabilità genitoriale può dipendere anche da uno stato di interdizione, per cui il genitore interdetto, pur rimanendo titolare della responsabilità genitoriale, non può tuttavia esercitarla. Anche in questo caso per l'ottenimento della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell'altro genitore.